

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Assicurazione:**

il contratto di assicurazione;

**Polizza:**

il documento che prova l'assicurazione;

**Contraente:**

Chi stipula il contratto di assicurazione

**Assicurato:**

colui a favore del quale opera l'assicurazione

**Società:**

La Società del Gruppo ITAS ( ITAS Mutua e/o ITAS Assicurazioni S.p.A.) che presta l'assicurazione, quale risulta dal frontespizio di polizza;

**Broker incaricato:**

il Broker incaricato dal Contraente/Assicurati per la gestione ed esecuzione del contratto;

**Premio:**

la somma dovuta dal contraente all'Impresa;

**Sinistro:**

il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'assicurazione;

**Indennizzo:**

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

**Scoperto:**

la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

**Franchigia:**

l'importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato;

**Periodo assicurativo annuo:**

l'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

**Tutela Legale:**

L'Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.lgs. 209/05 – artt. 163-164 – 173 -174 e correlati.

## **DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **ARTICOLO 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell'art. 1901 c.c. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il contratto ha durata annuale, senza tacito rinnovo.

### **ARTICOLO 2 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso o dalla comunicazione di mancata copertura assicurativa, la Società può, mediante invio di lettera raccomandata, recedere dall'assicurazione, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.

### **ARTICOLO 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE**

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **ARTICOLO 4 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto e indirizzate alla Direzione della Società o all'Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intende come fatta all'Assicurato o al Contraente, fatte salve quelle relative alla disdetta ed al recesso che devono essere comunicate direttamente da una all'altra parte.

### **ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE, DELLE EVENTUALI INDENNITA' E DEL PREMIO**

Omissis.

### **ARTICOLO 6 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.

### **ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

### **ARTICOLO 8 - TASSE ED IMPOSTE**

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

### **ARTICOLO 9 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE**

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE

### ARTICOLO 10 - SPESE GARANTITE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario territorialmente competente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

### ARTICOLO 11 - AMBITO DELL'ASSICURAZIONE E INSORGENZA

Con riferimento all'Articolo 11, le garanzie vengono prestate al Dipendente \ Amministratore per le spese da questi sostenute, relativamente ai casi assicurativi connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni pubbliche.

Sono garantite :

- a) le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa nei confronti degli Assicurati o in caso di archiviazione per mancanza del danno.

La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

b) le spese per la difesa in procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

c) le spese per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purchè venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In questa ipotesi la società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

d) le spese qualora **subisca danni extracontrattuali** dovuti a fatto illecito di terzi;

e) le spese qualora **debba presentare Opposizione avanti al Giudice** competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Si precisa che la suddetta garanzia non opera per violazioni di nome in materia fiscale/tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad Euro 1.000.

La garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti ed eventuali e successive modifiche:

- **D.Lgs 81/2008** e s.m.i.: ( Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **D.Lgs 758/94** e s.m.i.: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";
- **D.Lgs 494/96** e s.m.i.: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
- **D.Lgs 22/97** e s.m.i.: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"

- **D.Lgs 196/03** e s.m.i.: " Codice in materia di protezione dei dati personali";
- **D.Lgs 231/01** e s.m.i.: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ";
- **D.Lgs 152/2006** ( Codice Ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale.

In deroga all'Art. 14 " Insorgenza del sinistro ", la garanzia è operante anche per i sinistri originati da fatti posti in essere **entro 2 ( DUE ) anni** antecedenti alla decorrenza di polizza, con esclusione dei casi pregressi conosciuti. Qualora nel periodo precedente alla data della stipulazione del contratto sia stata operante a favore del Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente garanzia vale in secondo rischio rispetto al periodo di doppia copertura assicurativa.

La garanzia si estende inoltre ai casi insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati alla Società successivamente alla cessazione della validità della garanzia entro il limite di **2 (due) anni** dalla scadenza di polizza.

#### **ARTICOLO 12 - ESCLUSIONI**

Le garanzie sono escluse per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art.11;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per la proposizione di querele e per le sole consulenze legali;
- controversie nei confronti della Società Itas.

#### **ARTICOLO 13 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE**

La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### **ARTICOLO 14 - INSORGENZA DEL SINISTRO. OPERATIVITÀ' DELLA GARANZIA**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura il sinistro è unico a tutti gli effetti, lo stesso dicasi se si è in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.

## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

### **ARTICOLO 15 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Nel caso sia presente una polizza di Tutela Legale stipulata dall'Ente di appartenenza per le garanzie di cui all'articolo 11, il presente contratto interviene in secondo rischio rispetto a quanto in copertura della polizza dell'Ente o per le spese non riconosciute da quest'ultimo.

### **ARTICOLO 16 - GESTIONE DEL SINISTRO**

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 15, "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale".

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con la Società per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. In ogni caso, la Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

### **ARTICOLO 17 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### **ARTICOLO 18 - RECUPERO SOMME**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

**A NORMA DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 SI PRECISA CHE:**


**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**

La periodicità del premio del presente contratto è ANNUALE.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.

Fatto in 3 originali a Verona

Letto, accettato e sottoscritto il \_\_\_\_\_



Pierpaolo Mezzanini  
Responsabile Tutela Legale  
ITAS Mutua

\_\_\_\_\_  
IL CONTRAENTE/ASSICURATO

**DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE**

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:**

**Art. 1.**

**Durata del contratto - rescindibilità.**

**Art. 2.**

**Recesso in caso di sinistro.**

**Art. 7.**

**Foro competente.**

**Art. 15.**

**Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.**

IL CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

**Il Contraente dichiara di avere ricevuto copia della Nota Informativa di cui all'Art. 185 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997).**

IL CONTRAENTE

\_\_\_\_\_